



Città di Matelica

Provincia di Macerata

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E D'UFFICIO DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE N.44 DEL 27-02-2020

Il Segretario Comunale
DR. VALENTINI ALESSANDRO

Matelica, li 03-04-2020

CODICE ISTAT 43024

Oggetto: FORMAZIONE DI UNA CONVENZIONE-QUADRO CON UNA COOPERATIVA SOCIALE DI TIPO "B" PER L'AFFIDAMENTO IMMEDIATO DI UN ALIQUOTA DEL SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA PER L APPALTO DI SERVIZI DI SPAZZAMENTO STADALE ED SERVIZI ACCESSORI.-

L'anno duemilaventi il giorno ventisette del mese di febbraio alle ore 18:00, presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Municipale per deliberare sulle proposte contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di convocazione.

Dei Signori componenti della Giunta Municipale di questo Comune:

BALDINI MASSIMO	SINDACO	P
CINGOLANI DENIS	VICE SINDACO	P
PROCACCINI ROSANNA	ASSESSORE	P
Falzetti Graziano	ASSESSORE	P
Boccaccini Maria	ASSESSORE	P
CICCARDINI GIOVANNI	ASSESSORE	P

ne risultano presenti n. 6 e assenti n. 0.

Assume la presidenza il Signor BALDINI MASSIMO in qualità di SINDACO assistito dal SEGRETARIO COMUNALE Signor DR. VALENTINI ALESSANDRO

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Municipale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Immed. Eseguitibile S

Comunicare a Prefettura N

Soggetta a ratifica N

**IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SETTORE
POLIZIA LOCALE ed AMMINISTRATIVA
SERVIZIO NETTEZZA URBANA**

RICHIAMATA la determinazione n. 1325 del 27/08/2019_ RG 1388/2019 con la quale si stabiliva di PROCEDERE ALL'AMPLIAMENTO DEL SERVIZIO ed alla COMPLETAMENTO DEL PERIODO DELLA PROROGA TECNICA DELL 'AFFIDAMENTO alla OPERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE – ONLUS – SOCIETA' COOPERATIVA P. A. SEDE LEGALE: VIA PACIOTTI, 3, LOCALITA' SASSO – 61029 – URBINO (PU) di una aliquota del servizio di SPAZZAMENTO STRADALE fino a tutto il 29 febbraio pp.vv. ;

ATTESO CHE si rende necessario procedere a riaffidare l'appalto dei SERVIZI DI SPAZZAMENTO STADALE ED ACCESSORI, per garantire il regolare proseguimento del servizio di nettezza urbana e per il quale si ritiene opportuno inserire il predetto all'interno di una convenzione-quadro con una cooperativa sociale di tipo B;

ATTESO CHE il comma 10 dell'art. 3 del contratto di servizio tra ATA e COSMARI sottoscritto in data 25/02/2014, prevede che i servizi "accessori o opzionali" (tra cui anche lo spazzamento stradale) a far data dal 25/02/2018 devono essere obbligatoriamente assunti dal COSMARI ;

SENTITO informalmente il COSMARI, circa la possibilità dei comuni di affidare o proseguire tali servizi tramite una cooperativa (SERVIZI SPAZZAMENTO STRADALE, SFALCIO, PULIZIA CADITOIE e ALTRI) oltre la data del 25/02/2018 e comunque fino a tutto l'anno 2020, nelle more del suddetta assunzione in regime di privativa;

Considerato altresì che il CONTRATTO DI APPALTO SERVIZI per la GESTIONE DELLA PIATTAFORMA DI STOCCAGGIO TEMPORAREO DEI RIFIUTI URBANI è in scadenza a tutto FEBBRAIO 2020 ;

CONSIDERATO altresì che l'Amministrazione sta elaborando scelte di Organizzazione dei servizi sulla scorta delle future previsioni relative a :

- alla assunzione in regime di privativa dei servizi accessori ed opzionali alla GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI da parte del COSMARI;
- una migliore soluzione ri-organizzazione del personale assegnato ai predetti servizi ;

CONSIDERATO che l'Amministrazione Comunale ritiene necessario ed opportuno provvedere alla stipulazione di una convenzione-quadro con una cooperativa sociale di tipo B ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 381/1991, per il quale affidare immediatamente l'appalto di una aliquota del servizio di Nettezza Urbana, comprendente principalmente lo spazzamento stradale, oltre ad altre incombenze accessorie;

CONSIDERATO che l'Amministrazione Comunale, attraverso indirizzo informale degli assessorati competenti, ha espresso la volontà di procedere all'affidamento di alcuni servizi e attività, tra cui quelli in questione, alle cooperative sociali di tipo B, al fine di intervenire concretamente in campo sociale con azioni positive volte a favorire l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate;

CONSIDERATO che l'appalto avrà una durata di 12 mesi decorrenti dalla data di assegnazione del servizio, ovvero dal 01 marzo 2020 e fino al 28 febbraio 2021;

VISTO l'art. 5, comma 1 della legge 8 novembre 1991, n. 381 e s.m.i. che dispone che gli enti pubblici possano stipulare convenzioni con le cooperative sociali di tipo B, finalizzate alla fornitura di determinati beni e servizi - diversi da quelli socio-sanitari ed educativi - in deroga alle procedure di cui al D.Lgs. 50/2016, purché detti affidamenti siano di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria e purché tali convenzioni siano finalizzate a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di cui all'art. 4, comma 1 della medesima legge, previo

svolgimento di procedure di selezione idonee ad assicurare il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di efficienza;

ACCERTATO che nella delibera n. 32 del 20 gennaio 2016 dell'ANAC si specifica che, in attuazione dell'art. 5 della L. 381/1991, è facoltà dell'Ente riservare parte di appalti di determinati servizi e forniture alle cooperative sociali di tipo B, per le finalità di reinserimento lavorativo di soggetti svantaggiati e che, in applicazione dei generali principi di buona amministrazione, economicità, efficacia e trasparenza di cui alla determinazione ANAC n. 3 del 1° agosto 2012, l'Ente, ove sussistano più cooperative interessate alla stipula della convenzione, promuove l'esperimento di una procedura selettiva tra tali soggetti;

Richiamato l'art. 1 comma 450 della L. 296/06, in virtù del quale, per gli acquisti di importo inferiore alla soglia comunitaria, le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 449 della stessa legge sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della P.A. ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del D.P.R. n. 327/2010;

Dato atto ai sensi dell'art. 1 del D.L. 6-7-2012 n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario) come convertito e/o modificato dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 135, si procederà all'acquisizione dei beni sul libero mercato, in quanto per la specificità delle prestazioni e per la particolarità del servizio da appaltare, non sono disponibili attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A., ovvero a condizione di un prezzo inferiore a quello offerto a Consip Spa;

Trattandosi di lavori oppure beni e servizi non elencati nell'art. 1 DPCM 24/12/2015 e contratto non attivo presso il soggetto aggregatore di riferimento o CONSIP e mancanza di accordi di collaborazione tra questi, ai sensi dell'art. 1 comma 3 del DPCM 24 dicembre 2015;

Verificato che trattasi di contratto di fornitura beni e/o servizi con avviso/bando con procedura aperta ad importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria (€ 214.000) di cui al Regolamento Comunale e con riferimento al D. Lgs. N. 50/2016;

Richiamato il D.Lgs n. 50/2016 ed in particolare

Art. 35. (Soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti)

(soglie così elevate dal 1° gennaio 2020 dai Regolamenti (UE) 2019/1827,1828, 1829, 1830, del 30 ottobre 2019)

Comma 1. Ai fini dell'applicazione del presente codice, le soglie di rilevanza comunitaria sono:

...omissis...

lettera c) euro 214.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali; tale soglia si applica anche agli appalti pubblici di forniture aggiudicati dalle autorità governative centrali che operano nel settore della difesa, allorché tali appalti concernono prodotti non menzionati nell'allegato VIII;

Comma 4. Il calcolo del valore stimato di un appalto pubblico di lavori, servizi e forniture è basato sull'importo totale pagabile, al netto dell'IVA, valutato dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore. Il calcolo tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto esplicitamente stabiliti nei documenti di gara. Quando l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore prevedono premi o pagamenti per i candidati o gli offerenti, ne tengono conto nel calcolo del valore stimato dell'appalto.

Comma 7. Il valore stimato dell'appalto è quantificato al momento dell'invio dell'avviso di indizione di gara o del bando di gara o, nei casi in cui non sia prevista un'indizione di gara, al momento in cui l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore avvia la procedura di affidamento del contratto.

Art. 36. (Contratti sotto soglia)

(ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge n. 55 del 2019, fino al 31 dicembre 2020 nelle procedure aperte è applicabile l'articolo 133, comma 8, ovvero il metodo della «inversione procedimentale»)

Comma 1. L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'[articolo 35](#) avvengono nel rispetto dei principi di cui agli [articoli 30, comma 1, 34 e 42](#), nonché del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese. Le stazioni appaltanti possono, altresì, applicare le disposizioni di cui all'[articolo 50](#).

Comma 2. Fermo restando quanto previsto dagli [articoli 37 e 38](#) e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'[articolo 35](#), secondo le seguenti modalità:

- a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;
- b) **per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all'[articolo 35](#) per le forniture e i servizi, mediante affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi, ove esistenti, per i lavori, e, per i servizi e le forniture, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l'acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura di cui al periodo precedente. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati;**

Comma 6. Per lo svolgimento delle procedure di cui al presente articolo le stazioni appaltanti possono procedere attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica. Il Ministero dell'economia e delle finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle stazioni appaltanti il mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni.

Comma 6-bis. Ai fini dell'ammissione e della permanenza degli operatori economici nei mercati elettronici di cui al comma 6, il soggetto responsabile dell'ammissione verifica l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'[articolo 80](#) su un campione significativo di operatori economici. Dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'[articolo 81, comma 2](#), tale verifica è effettuata attraverso la Banca dati nazionale degli operatori economici di cui all'[articolo 81](#), anche mediante interoperabilità fra sistemi. I soggetti responsabili dell'ammissione possono consentire l'accesso ai propri sistemi agli operatori economici per la consultazione dei dati, certificati e informazioni disponibili mediante la Banca dati di cui all'[articolo 81](#) per la predisposizione della domanda di ammissione e di permanenza nei mercati elettronici.

(comma sostituito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 55 del 2019)

Comma 6-ter. Nelle procedure di affidamento effettuate nell'ambito dei mercati elettronici di cui al comma 6, la stazione appaltante verifica esclusivamente il possesso da parte dell'aggiudicatario dei requisiti economici e finanziari e tecnico professionali ferma restando la verifica del possesso dei requisiti generali effettuata dalla stazione appaltante qualora il soggetto aggiudicatario non rientri tra gli operatori economici verificati a campione ai sensi del comma 6-bis.

(comma introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 55 del 2019)

Comma 9-bis. Fatto salvo quanto previsto all'[articolo 95, comma 3](#), le stazioni appaltanti procedono all'aggiudicazione dei contratti di cui al presente articolo sulla base del criterio del minor prezzo ovvero sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

(comma introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 55 del 2019; attenzione alla diversa previsione dell'art 148 comma 6)

Sentita in merito la SUA presso l'Unione Montana POTENZA ESINO MUSONE, circa la centralizzazione del procedimento di scelta del contraente ai sensi deli art. 37 e 38 del D.Lgs n. 50/2016

Art. 37. (Aggregazioni e centralizzazione delle committenze)

1. Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori. Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell'[articolo 38](#).

2. Salvo quanto previsto al comma 1, per gli acquisti di forniture e servizi di importo superiore a 40.000 euro e inferiore alla soglia di cui all'[articolo 35](#), nonché per gli acquisti di lavori di manutenzione ordinaria d'importo superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro, le stazioni appaltanti in possesso della necessaria qualificazione di cui all'[articolo 38](#) nonché gli altri soggetti e organismi di cui all'articolo 38, comma 1, procedono mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente. In caso di indisponibilità di tali strumenti anche in relazione alle singole categorie merceologiche, le stazioni appaltanti operano ai sensi del comma 3 o procedono mediante lo svolgimento di procedure di cui al presente codice.

3. Le stazioni appaltanti non in possesso della necessaria qualificazione di cui all'[articolo 38](#) procedono all'acquisizione di forniture, servizi e lavori ricorrendo a una centrale di committenza ovvero mediante aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica.

Art. 38. (Qualificazione delle stazioni appaltanti e centrali di committenza)

(...omissis....)

Atteso che con sentenza del Tar Lombardia, sez. I, 21 marzo 2019, n. 266 "Per quanto riguarda i requisiti di qualificazione di cui all'art. 38 del Dlgs. 50/2016, finché non sarà approvata la disciplina attuativa di tale norma non vi sono i presupposti per formulare un

giudizio di inadeguatezza della stazione appaltante. Di conseguenza, nel periodo transitorio ogni ente locale, previa iscrizione nell'anagrafe unica dell'ANAC, può bandire e gestire come autonoma stazione appaltante tutte le procedure di gara a cui sia interessato, senza che questo possa mettere a rischio l'aggiudicazione. Occorre infatti sottolineare che la violazione del principio di aggregazione e centralizzazione delle committenze, anche nei casi previsti dall'art. 37 comma 4 del Dlgs. 50/2016, non è sanzionabile con l'annullamento dell'intera procedura di gara in mancanza di parametri precostituiti che consentano di misurare la sproporzione tra la complessità della procedura e le competenze tecniche della stazione appaltante. Questi parametri potranno essere forniti solo dal decreto che individuerà i requisiti tecnico-organizzativi di cui all'art. 38 comma 2 del Dlgs. 50/2016 per l'iscrizione nell'elenco delle stazioni appaltanti qualificate".

Dichiarando di:

1 non trovarsi nelle cause di inconfiribilità od incompatibilità di cui al D.lgs. 39/2013, ovvero ai sensi del PTPC interno dell'ente, avendone reso dichiarazione, per quanto di sua conoscenza, e di non avere reso nuova dichiarazione modificativa ed integrativa, per fatti o condizioni sopravvenute, per quanto di sua conoscenza.

2 non doversi astenere nell'adozione del presente provvedimento poichè non si trova in conflitto di interesse, anche potenziale, per quanto nella sua conoscenza, ai sensi dell'art. 6/bis della legge n. 241/1990

3 non trovarsi in una situazione di interesse finanziario o conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 del DPR 62/2013, ovvero ai sensi del vigente Codice Comportamento interno dell'Ente, per rapporti, diretti o indiretti, di collaborazione con soggetti privati in qualunque modo retribuiti che lo stesso abbia o abbia avuto negli ultimi tre anni:

a) ne' in prima persona, ne' di suoi parenti o affini entro il secondo grado, ne' del coniuge o del convivente, che non hanno ancora rapporti finanziari con il soggetto con cui si abbia avuto rapporti di collaborazione;

b) nessun rapporto è intercorso o intercorre con soggetti che abbiano interessi in attività o decisioni inerenti all'ufficio, limitatamente alle pratiche a lui affidate e con riferimento al presente provvedimento

4 non trovarsi nelle condizioni di cui all'art.35-bis del D.Lgs. n. 165/2001(Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici) per essere stato condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, che comportano limitazioni alla assegnazione e partecipazione a funzioni e poteri nella P.A.;

Visto il decreto sindacale n. 77/2019 con il quale sono state attribuite le funzioni previste dall'art. 107 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000;

PROPRONE

1. richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presenta atto, qui da intendersi per trascritta e ripetuta;
2. di procedere alla avvio del procedimento per la scelta del contraente per la definizione di una CONVENZIONE-QUADRO CON UNA COOPERATIVA SOCIALE DI TIPO "B" PER L'AFFIDAMENTO IMMEDIATO DI UN' ALIQUOTA DEL SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA PER L' APPALTO DI SERVIZI DI SPAZZAMENTO STADALE ED SERVIZI ACCESSORI;
3. di approvare gli atti riassuntivi dell'affidamento
ALLEGATO A _ PIANO ECONOMICO E DELLE ATTIVITA'
ALLEGATO B _ CAPITOLATO DEI SERVIZI DA AFFIDARE
ALLEGATO C _ BOZZA CONVENZIONE QUADRO
4. di dare atto che trattandosi di procedura per affidamento di appalto servizi "sotto-soglia" la procedura sarà svolta da questo ente, senza ricorso alla SUA;
5. di dare atto che le risorse necessarie degli impegni relativi all'appalto trovano copertura nel bilancio di Previsione Pluriennale 2020/2021/2022 al cap.43/art. 05;

6. di demandare l'attuazione del presente deliberato al Funzionario Responsabile del Settore - Polizia Locale ed Amministrativa_ com.te Corfeo Giuseppe

***** PARERI *****

Preso atto dei seguenti pareri espressi sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del TUEL, di cui al D.Lgs. n. 267/2000:

Si esprime sulla presente proposta parere favorevole, ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147bis comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, attestante la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa.

Il Responsabile del Settore POLIZIA LOCALE
f.to Cap.no Corfeo Dott. Giuseppe

Matelica, lì 15/01/2020

Si esprime sulla presente proposta parere favorevole, ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147bis comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità contabile con:

[] attestazione di copertura finanziaria;

[X] in quanto il presente provvedimento produce "effetti diretti" sulla situazione economico-finanziaria o patrimoniale dell'Ente.

Il Responsabile del Settore SERVIZI FINANZIARI
f.to Dott.ssa Antonella Pelucchini

Matelica, lì 27/02/2020

Funzionario PROPONENTE

Il Responsabile del Settore POLIZIA LOCALE
f.to Cap.no Corfeo Dott. Giuseppe

Matelica, lì 15/01/2020

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la proposta che precede;

Con voti unanimi e favorevoli dei presenti e votanti, espressi per alzata di mano;

DELIBERA

di approvare la proposta di deliberazione come sopra riportata, integrante e sostanziale del presente deliberato unitamente alle premesse.

Inoltre, stante l'urgenza, collegata alla necessita di predisporre gli schemi di bilancio previsione 2020 e di soddisfare alle esigenze di continuità del servizio, ad unanimità dei voti;

LA GIUNTA MUNICIPALE

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento **immediatamente eseguibile**, ai sensi dell'art. 134, quarto comma, del TUEL, di cui al D.Lgs. n. 267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il SEGRETARIO COMUNALE
f.to DR. VALENTINI ALESSANDRO

Il Presidente
f.to BALDINI MASSIMO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA'

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d'ufficio;
Visto lo Statuto Comunale,

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio on line di questo Comune ed è stata compresa nell'elenco n. 614, delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000).

Il Sottoscritto visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 03-04-2020 al 18-04-2020 e dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 134 c. 4 del D.Lgs 267/00 e s.m.i.

Matelica, li 20-04-20

IL SEGRETARIO COMUNALE
DR. VALENTINI ALESSANDRO